



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409

PRONTO A.I.A. L.N.D. 338-4547608 - 349-2146672

PRONTO A.I.A. S.G.S. 338-4547608 - 348-5862985

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: delegazionefoggia.puglia@lnd.it

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: delegazionefoggia.puglia@lnd.it

POSTA ELETTRONICA: cp.foggia@lnd.it

Stagione Sportiva 2025/2026

COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 07/08/2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@lnd.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@lnd.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@lnd.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@lnd.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@lnd.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@lnd.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionycoppe.puglia@lnd.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI

- Si informa che il Presidente Federale, ha accolto le seguenti domande di affiliazione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza	data affiliazione
A.S.D. PANNI	964086	Panni (Fg)	16/7/2025
A.S.D. TEAM CALCIO APRICENA	964158	Apricena (Fg)	16/7/2025
A.S.D. ATLETICO FOGGIA	964219	Foggia	22/7/2025

1.2. CIRCOLARE N. 1 AIA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la circolare n. 1 dell'Associazione Italiana Arbitri.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA DEL 5 AGOSTO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1043 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele BITETTO, Emanuele CANONICO, Nicola CANONICO, Giuseppina LAZZAZZARA e della società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele BITETTO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., dal 08/09/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante del Calcio Foggia 1920 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.:

A) la copia dell'atto di sottoscrizione delle quote da parte dell'acquirente, le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria dell'acquirente C.N. Football Club Sr.l., della sua controllante C.N. Holding S.r.l. del suo beneficiario effettivo sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating dell'acquirente, della sua controllante o del loro final owner e l'eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell'avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D.Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l'esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d'un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all'attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che "il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»;

B) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.l. (controllante al 100% il capitale dell'acquirente neocostituita), oltreché legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione;

C) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20- bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell'acquirente C.N. Football Club

S.r.l. e/o della sua controllante al 100% C.N. Holding S.r.l.; D) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario ... di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all'attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;

Emanuele CANONICO, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.r.l. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Football Club S.r.l., per non aver prodotto alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. la copia dell'atto di sottoscrizione delle quote da parte dell'acquirente C.N. Football Club Sr.l., le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l. ;

Nicola CANONICO, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto, quale titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.:

1) le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria del beneficiario effettivo dell'atto di sottoscrizione delle quote sig. Canonico Nicola, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating del final owner e l'eventuale sottoposizione del sig. Nicola Canonico alla misura di prevenzione dell'avviso del Questore di cui al Libro I, Titolo I, Capo I, art. 3 del D. Lgs. n° 159 del 6 settembre 2011, circostanza di cui la Commissione ha appreso l'esistenza attraverso fonti aperte; a seguito di richiesta, con lettera del 27 settembre 2024, della Commissione, che ha concesso il termine aggiuntivo ex art. 20 bis, comma 8 della N.O.I.F., la società sportiva ha trasmesso, con p.e.c. del 9 ottobre 2024, copia d'un precedente atto di sottoscrizione delle quote (perfezionatasi il 14 giugno 202), lettera di referenze datata 4 ottobre 2024, con la quale la Banca MPS attesta, con riferimento al signor Nicola Canonico di intrattenere da almeno due anni rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea, che non è stato destinatario di azioni esecutive o cautelari per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, tenuto conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile, nonché dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa, che il sig. Canonico, in relazione all'attività professionale o di impresa svolta, gode di ottimo merito creditizio e dichiarazione, in data 9 ottobre 2024, con la quale il legale rappresentante della società afferma che «il Sig. Nicola Canonico ha ricevuto notifica della misura di prevenzione dell'avviso orale del Questore, in virtù di un procedimento penale, tuttora allo stato embrionale di inizio della fase dibattimentale, per ipotesi di reato risalenti al lontano maggio 2019, sui quali vige la presunzione di innocenza fino al momento di eventuale sentenza definitiva e rispetto ai quali l'interessato ha da subito proclamato la sua assoluta estraneità. Al termine del giudizio, verrà formalizzata istanza di revoca di tale provvedimento»

2) la documentazione idonea a comprovare i requisiti di onorabilità del sig. Nicola Canonico, socio unico della C.N. Holding S.r.L. (controllante al 100% il capitale dell'acquirente neocostituita), oltretutto legale rappresentante della società sportiva, risultato attinto - in violazione di quanto stabilito dal 5° comma, lett. B) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F. - da una misura di prevenzione, in un primo tempo non dichiarata in sede di autocertificazione;

3) la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20- bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il

quale non ha fornito le richieste indicazioni relative al sig. Nicola Canonico, loro beneficiario effettivo, essendosi limitato a certificare, per esso (in ottemperanza a una previgente versione dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), che nel biennio precedente «non è stato destinatario ... di azioni esecutive cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie del periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa» e che in relazione all'attività professionale o di impresa svolta gode di «ottimo merito creditizio», senza fornire, tuttavia, indicazioni utili a consentire, come richiesto dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., una valutazione comparativa di equipollenza rispetto ai criteri di attribuzione delle classi di rating adottati dalle maggiori agenzie internazionali operanti nel settore;

Giuseppina LAZAZZARA, nella qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.l., socio unico della C.N. Football Club S.r.l., socio unico, per ricostituzione del capitale con esercizio del diritto di opzione del Calcio Foggia 1920 S.R.L. perfezionatasi con atto in data 4 agosto 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del Codice di Giustizia Sportiva, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver prodotto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della C.N. Holding S.r.l., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. le eventuali referenze - preferibilmente bancarie - da cui desumersi la solidità finanziaria della stessa, non essendo risultato possibile, per l'istituto di credito di riferimento, produrre l'attestazione relativa alla classe di rating, e, pertanto, la documentazione idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i) e a.ii), in considerazione delle indicazioni fornite dall'istituto di credito di riferimento, il quale non ha fornito le richieste indicazioni relative alla classe di rating della C.N. Holding S.r.l. controllante al 100% dell'acquirente C.N. Football Club S.r.l.

CALCIO FOGGIA 1920 SRL., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Michele BITETTO,
- Sig. Emanuele CANONICO,
- Sig. Nicola CANONICO,
- Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
- Società CALCIO FOGGIA 1920 SRL., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Bitetto;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele BITETTO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele CANONICO,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola CANONICO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Giuseppina LAZAZZARA,
- € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 SRL.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. CIRCOLARE N. 25/2025 DEL CENTRO STUDI TRIBUTARI

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Fiscale n. 84 del 17 giugno 2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, è stata pubblicata la Legge n. 108 del 30 luglio di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, concernente "Disposizioni urgenti in materia fiscale", del quale è stata data notizia con la Circolare della LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, per quanto riguarda lo sport, è stato inserito l'art. 6-bis recante disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il comma 1 dell'articolo 6-bis prevede che: "Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo Regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo Comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale".

Il comma 2 dello stesso articolo 6-bis stabilisce che: "Nelle more dell'attuazione del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto Registro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate".

L'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, al comma 1, che: "Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: ... omissis... lett. g) - gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1, dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali alle attività previste dalla medesima lett. i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200".

L'art. 1 del succitato Regolamento n. 200/2012 prevede che: "Ai fini del presente Regolamento si intende per: ... omissis...

m) - attività sportiva: attività rientrante nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche non aventi scopo di lucro affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Il successivo articolo 6 del Regolamento stabilisce che: "Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

Per quanto riguarda le altre disposizioni, sono confermate quelle di cui al Decreto Legge n. 84 illustrate nella richiamata Circolare LND n. 69 del 18 giugno 2025.

In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti, tra l'altro, l'art. 12-ter, concernente l'imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamenti dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e l'art. 13-bis, recante motivazioni delle esigenze di indagine o controllo nei verbali di accesso. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono essere espressamente ed adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso.

2.2. NOTA DELLA SEGRETERIA

PORTALE SOCIETA' LND

Documenti da richiedere per il tesseramento dei calciatori SGS

Nuovo Italiano (non proveniente da Federazione estera)

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Fotocopia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Provvedimento autorità giudiziaria relativo alla nomina tutore (in caso di minore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Nuovo straniero D.lgs. 36/2021 (non proveniente da Federazione estera)

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Fotocopia di un documento di identità dell'esercente la responsabilità genitoriale (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Attestato iscrizione scolastica: anno scolastico corrente ed anno scolastico precedente;
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Provvedimento autorità giudiziaria relativo alla nomina tutore (in caso di minore rappresentato, per qualsiasi motivo, da soggetto diverso dai genitori);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) italiano presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (D.lgs. 36/2021 o che ha beneficiato di IUS SOLI) presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (tesserato precedentemente in base al Regolamento FIFA) presso stessa Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (in caso eventuali variazioni dello stato anagrafico rispetto al primo tesseramento e solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale.

Rinnovo (aggiornamento di posizione) italiano presso altra Società

Modulo di tesseramento;

Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);

Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);

Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);

Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (D.lgs. 36/2021 o che ha beneficiato di IUS SOLI) presso altra Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi).

Rinnovo (aggiornamento di posizione) straniero (tesserato precedentemente in base al Regolamento FIFA) presso altra Società

- Modulo di tesseramento;
- Dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere (dal compimento del 10° anno di età in poi);
- Fotocopia di un documento di identità del calciatore (o equipollente);
- Permesso di soggiorno o documento equipollente per atleti extracomunitari (facoltativo);
- Certificato anagrafico plurimo (solo sotto i 16 anni);
- Dichiarazione di prestazione volontaria (dal compimento del 14° anno di età in poi);
- Certificazione della Società che il primo tesseramento è avvenuto a seguito di autorizzazione da parte dell'Ufficio Tesseramento Centrale.

Piccoli Amici/Primi Calci – Primo tesseramento e aggiornamento di posizione

(Calciatori in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva)

- Modulo di tesseramento;
- Certificato anagrafico plurimo.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale), stagione sportiva 2025/2026.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Febbraio 2025, preso atto delle disposizioni emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 340 del 25 Febbraio 2025 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani da tempo intrapresa dalle Società, in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D. nonché l'accordo stipulato tra tutti i Comitati Regionali dell'Area Sud, ha deliberato all'unanimità di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2025/2026, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2007 IN POI (ECCELLENZA);**
- **ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2005 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI (PROMOZIONE).**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2006 e 1° Gennaio 2007 (Eccellenza) e nati dal 1° Gennaio 2005 e 1° Gennaio 2006 (Promozione).

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

NESSUN OBBLIGO DI IMPIEGO DI GIOVANI CALCIATORI

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	1	2006	1	2007
COPPA ITALIA ECCELLENZA (Fase Reg.)	1	2006	1	2007
PROMOZIONE	1	2005	1	2006
COPPA ITALIA PROMOZIONE	1	2005	1	2006

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2025/2026.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società".

PROCEDURA ISCRIZIONI

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI >RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti.

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2024/2025, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.**

In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2025 dovrà essere saldato il 40% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2025 dovrà essere saldato il 30% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 40% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2025/2026 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2025/2026.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

COMITATO REGIONALE PUGLIA
QUOTE D'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE
2025/2026

APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2025

Si riportano di seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate **IN TRE RATE (1^ RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE)** con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1^RATA	TERMINE PERENTORIO
1 ^a CATEGORIA	300,00	1.900,00	130,00	1.800,00	02/09/2025	
2 ^a CATEGORIA	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	02/09/2025	
3 ^a CATEGORIA	300,00	700,00	90,00	800,00	20/09/2025	
REG. LE JUNIORES UNDER 19		800,00		900,00	05/09/2025	
CAMPIONATO "UNDER 18" DILETTANTI (Regionale)	300,00	450,00		800,00	05/09/2025	
ATTIVITA' AMATORI		400,00		1.400,00	30/09/2025	
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
REG.LE C/5 C/2	300,00	600,00	90,00	800,00	15/09/2025	
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2025	
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2025	
REG.LE C/5 FEMM.	300,00	550,00	90,00	800,00	20/09/2025	
ATTIVITA' FEMMINILE	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazio ne dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO	
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	750,00	90,00	900,00	15/09/2025	
JUNIORES FEMMINILE		300,00		300,00	20/09/2025	

AFFILIAZIONI E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
3 ^a CATEGORIA NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	20/09/2025
REG. LE JUNIORES UNDER 19 PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	800,00	90,00	1.800,00	05/09/2025
CAMPIONATO "UNDER 18" DILETTANTI (Regionale) PURO NUOVE AFF. /cambi status da SGS	300,00	450,00	90,00	1.800,00	05/09/2025
ATTIVITA' CALCIO A 5	Quota associati LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
REG. LE C/5 C/2 NUOVE AFF. cambi status da SGS	300,00	Gratuiti*	90,00	1.600,00	15/09/2025
PROV. LE C/5 SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	30/09/2025
REG. LE C/5 FEMM. NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	20/09/2025
UNDER 19 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	20/09/2025
UNDER 21 C/5 MASCHILE/FEMM NUOVE AFF. e CAMBI STATUS da SGS	300,00	300,00	90,00	1.200,00	20/09/2025
PROV. LE C/5 FEMM. SERIE D NUOVE AFF. /cambi status/aggiunta attività	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	20/09/2025
ATTIVITA' CALCIO FEMM. Nuove affiliazioni	Contingente associato	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative E ASSICURATIVE	TERMINE ORDINATORIO
ECCELLENZA FEMMINILE	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	15/09/2025

Domande di ammissione per completamento Organico dei Campionati indetti dal Comitato Regionale Puglia per società non aventi diritto.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l'apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.pugliaind@pec.it), PRIMA di procedere all'iscrizione on line.

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinario del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superiore si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione). (cfr nota Ind prot. 2506991 del 14/05/2025).

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Si riporta l'attenzione su quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 della Lega Nazionale Dilettanti

CAMPIONATO ECCELLENZA

... omissis...

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 5.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025..

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

CAMPIONATO PROMOZIONE

... omissis...

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti o al Campionato giovanile "Under 21" (v. punto A/9 - 2 e 3, punto A/10 e punto A/11 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores - Under 19" o, in alternativa, al Campionato giovanile "Under 18" Dilettanti oppure che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato del Comitato come determinato dal Consiglio Direttivo del Comitato Puglia nella riunione del 26 Giugno 2025..

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (comprese le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque,

costituisce attenuante nell'addebito sopra previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under15).

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 26 Giugno 2025 ha deliberato l'obbligo per le Società di 1ª Categoria di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile a 11 Under 18, Allievi Under 17 o Giovanissimi Under 15 indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Regionale Juniores Under 19".

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettino l'obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo di € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito sopra previsto.

Si riporta l'attenzione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2025 in ordine alle attenuanti agli addebiti previsti, che si stabilisce in € 100,00 per campionato.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 07/08/2025.

IL SEGRETARIO
Luigi Nazzaro

IL DELEGATO
Lorenzo Taggio